



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 108 del 23/07/2025

OGGETTO: RICOGNIZIONE CAUSE LEGALI IN ESSERE IN SEDE DI VERIFICA DELLA PERMANENZA DEGLI EQUILIBRI.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventitre** del mese di **luglio** alle ore **13:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
AMAROSSI VALERIA	Vicesindaco	Presente
VACONDIO DOMENICO	Assessore	Presente
TOSI GRAZIELLA	Assessore	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Presente
SPANNO CRISTINA	Assessore	Assente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.

Il Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: RICOGNIZIONE CAUSE LEGALI IN ESSERE IN SEDE DI VERIFICA DELLA PERMANENZA DEGLI EQUILIBRI

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), che così recita: “nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso”;

RILEVATO che il citato punto 5.2 dispone che l’organo di revisione provvede a verificare la congruità degli accantonamenti al fondo contenzioso, in sede di bilancio di previsione, in sede di verifica della permanenza degli equilibri ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, in sede di assestamento di bilancio (art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000), nonché in sede di rendiconto;

VISTI gli orientamenti delle sezioni regionali della Corte dei conti in ordine alla suddivisione dei contenziosi in ordine alla probabilità di soccombenza da parte dell’ente locale (tra gli altri, parere 240/2017 della sezione Campania, parere 40/2020 della sezione Marche e parere 69/2020 della sezione Lombardia);



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

PRESO ATTO:

- dei principi contabili internazionali OIC 31 e IAS 37;
- che la sezione regionale della Corte dei Conti nell'espletamento delle proprie attività di controllo ha richiamato gli enti locali all'obbligo di adottare una delibera annuale di ricognizione del contenzioso ai fini della determinazione del fondo da iscrivere nel risultato di amministrazione (Corte dei conti Emilia Romagna, deliberazione n. 46 del 12/04/2023, deliberazione n. 151/2023/VSG e deliberazione n. 61/2024/VSG);

RITENUTO NECESSARIO procedere ad una ricognizione del contenzioso in essere, in modo da verificare lo stato e l'andamento delle cause nelle quali l'ente locale è parte,

VISTO il prospetto allegato, che conferma i contenuti della delibera di Giunta n°45 del 03/04/2025 ("RICOGNIZIONE CAUSE LEGALI IN ESSERE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024") predisposto dai Responsabili dei Settori Affari Generali, Finanziario, Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici in ordine a tutti i contenziosi in essere, con specifica indicazione del loro andamento, del loro valore di causa e della loro probabilità di soccombenza, dal quale emerge la sussistenza di n. 1 causa legale con indicazione di rischio di soccombenza valutato come "remoto" e di n. 1 una causa con indicazione di rischio di soccombenza, in questa fase, valutata come "possibile";

RILEVATO che in occasione dell'approvazione del rendiconto di gestione 2024 il fondo contenzioso, sulla base della ricognizione effettuata, è stato aumentato fino all'importo complessivo di € 264.900,00;

CONSIDERATO CHE non risultano nuove cause successive alla delibera di Giunta di ricognizione delle cause legali (n. 45 del 03/04/2025);

Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

- Il Vicesegretario generale favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

quanto l'atto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il vicesindaco Valeria Amarossi e l'assessore Cassinadri Marco partecipano alla seduta in videoconferenza;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di confermare le risultanze della ricognizione approvate con delibera di Giunta n. 45 del 03/04/2025, come da prospetto allegato;

2. di dare atto che la presente deliberazione sarà aggiornata durante il corso dell'esercizio qualora il contenzioso in essere dovesse ridursi (per estinzione del giudizio, per sentenze pronunciate, per transazioni, ecc.) ovvero aumentare in seguito alla presentazione di nuovi ricorsi nei confronti del comune;

3. di trasmettere il presente provvedimento all'organo di revisione economico finanziaria;

4. di ottemperare all'obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2013, art 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande, nella sezione "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento.

Con votazione unanime;

DELIBERA, INOLTRE

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii., considerato che trattasi di atto propedeutico all'approvazione della Salvaguardia degli Equilibri di bilancio il cui termine ultimo è previsto



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

entro il 31.07.2025.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA